



Città *di* Spoleto

Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Spoleto

Indice generale

Articolo 1 - Premessa.....	3
Articolo 2 – Principi generali.....	3
Articolo 3 – Soggetti.....	4
Articolo 4 - Informativa.....	4
Articolo 5 – Finalità del trattamento effettuato attraverso i sistemi e architettura degli impianti...4	
Articolo 6 – Trattamento e conservazione dei dati.....	6
Articolo 7 – Modalità di raccolta dei dati.....	6
Articolo 8 – Diritti dell’interessato.....	6
Articolo 9 – Accesso ai filmati.....	7
Articolo 10 – Sicurezza dei dati.....	7
Articolo 11 – Cessazione del trattamento dei dati.....	8
Articolo 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	8
Articolo 13 – Gestione integrata ed interforze degli impianti di videosorveglianza.....	8
Articolo 14 – Disciplinari - programma.....	9

Articolo 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio dal Comune di Spoleto.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dall'ente locale nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al regolamento Ue 2016/679, al conseguente D.lgs 101/2018, al novellato D.lgs 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e al D.lgs 51/2018 che ha recepito la direttiva Ue 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Articolo 2 – Principi generali

Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per finalità di tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e meglio definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Spoleto attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, tutela del patrimonio culturale e/ o artistico, alla tutela della protezione civile, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale anche di ulteriori attività di polizia amministrativa. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati:

1. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti.
2. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei

accorgimenti.

4. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Articolo 3 – Soggetti

1. Per le immagini riprese e/o registrate nel comune di Spoleto titolare dei dati è il comune di Spoleto.

2. Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:

- il Comandante del Corpo di Polizia Municipale per le telecamere collegate alla centrale operativa;

- gli altri Dirigenti dei servizi competenti per le telecamere poste a tutela del patrimonio comunale, del patrimonio culturale e/o artistico, dell'ambiente e di altre funzioni comunque non collegate alla centrale operativa della polizia locale.

Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del Comune, che può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.

Possono essere individuati dal Comune ulteriori designati in ragione di necessità o esigenze specifiche.

2. I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

3. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal Comune. Nell'atto di designazione il Comune, in qualità di titolare del trattamento, può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.

4. Il Comune di Spoleto può affidare a soggetti di comprovata esperienza, previa la stipula di apposito accordo/contratto/convenzione/o altro atto, la raccolta, la custodia, la conservazione delle immagini registrate. I soggetti affidatari sono nominati responsabili del trattamento con specifico atto indicante precise istruzioni per garantire la tutela della privacy e limitare l'accesso alle necessità di interventi tecnici.

Articolo 4 - Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata sono informati mediante appositi cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente. La segnaletica deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile all'utenza, in ogni condizione di illuminazione ambientale e deve altresì inglobare il simbolo delle telecamere.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale del Comune di Spoleto e presso gli uffici individuati è disponibile inoltre l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5 – Finalità del trattamento effettuato attraverso i sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- a) garantire la protezione e l'incolumità degli individui, compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla salute pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati e agli altri profili di interesse pubblico rilevante;
- b) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento degli immobili comunali e dei beni facenti parte del patrimonio comunale, del patrimonio culturale e/o artistico del Comune;
- c) prevenire fenomeni di disturbo alla quiete pubblica;
- d) individuare i flussi di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità, con la rilevazione di dati anonimi e aggregati per l'analisi e l'elaborazione dei flussi e delle intensità di traffico, per eventuali comunicazioni agli utenti e per fornire supporto alla predisposizione del piano comunale del traffico;
- e) vigilare sul traffico delle strade pubbliche anche identificando, in tempo reale, luoghi di ingorghi viabilistici, al fine di consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- f) verificare anche attraverso dispositivi tecnologici (inclusi software, algoritmi specifici e telecamere portatili, che possono anche essere installate a bordo degli automezzi della Polizia Locale), il transito di veicoli sospetti, segnalati, oggetto di furto, non conformi e non in regola con le norme previste dal Codice della Strada;
- g) inibire il transito di veicoli non autorizzati all'accesso in determinate porzioni del territorio attraverso l'installazione di appositi dispositivi;
- h) attivare sistemi di monitoraggio e controllo a fini di protezione civile e di tutela della salute pubblica in situazioni di pandemia, di rischio epidemiologico e di emergenza sanitaria, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge agli enti locali;
- i) controllare le proprietà pubbliche;
- l) rilevare e prevenire le infrazioni, anche mediante la raccolta di elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative;
- m) consentire l'acquisizione di prove nell'ambito di indagini di Polizia Giudiziaria;
- n) consentire l'acquisizione e l'elaborazione di dati statistici utili al miglioramento della vita dei cittadini;
- o) razionalizzare e migliorare l'offerta di servizi al pubblico, anche al fine di incrementare il livello di sicurezza dell'utenza;
- p) consentire la rilevazione di eventuali dati statistici relativi ai flussi demografici e commerciali;
- q) favorire la vigilanza ambientale per consentire l'irrogazione di idonee sanzioni amministrative.
- r) provvedere alla prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità di un transito di un veicolo.

4. Il titolare del trattamento può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere modulari e riposizionabili (anche del tipo foto-trappola), altri dispositivi mobili di videoripresa (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo, ed inclusi Sistemi Aeromobili a Pilotaggio remoto). Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite nel disciplinare programma e/o con apposito provvedimento del dirigente del servizio competente.

5. Il Comune di Spoleto può promuovere, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei soggetti individuati dall'art. 7 del d.l. 14/2017, convertito dalla legge n. 48/2017, per il potenziamento degli impianti di videosorveglianza. Le attrezzature verranno acquistate dai soggetti privati come sopra identificati - previa valutazione da parte del tecnico manutentore del sistema di videosorveglianza del Comune circa la compatibilità delle stesse con l'impianto dell'ente - e vengono concesse in comodato d'uso al Comune senza oneri economici a carico dell'Ente. Il Comune utilizza le attrezzature concesse in comodato per le attività istituzionali di controllo e monitoraggio del territorio e gestione dell'ordine pubblico. I predetti soggetti privati interessati assumeranno su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, ivi compresa la connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, mettendole a disposizione dell'ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. I soggetti

privati devono altresì garantire, a propria cura e spese, il corretto funzionamento dell'impianto in termini di manutenzione tecnica e continuità di connessione di rete al sistema di videosorveglianza dell'ente. Il Comune assume su di sé la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

6. Il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma precedente dovrà avvenire in accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione.

Articolo 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati, in caso di trattamento effettuato mediante le telecamere collegate alla centrale operativa del Corpo Municipale per finalità di sicurezza urbana, per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione. Per le sole finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, il termine di conservazione dei dati raccolti mediante le telecamere suddette potrà essere prorogato fino a 90 giorni.
- e) conservati, in caso di trattamento effettuato mediante le telecamere non collegate alla centrale operativa del Corpo Municipale, per finalità di tutela del patrimonio comunale, culturale e/o artistico e ambientale per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.

Articolo 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili in uso al Comune di Spoleto o di proprietà dello stesso, ubicati nel territorio di competenza.

2. Le telecamere di cui al precedente comma sono collegate ad apposite centrali di raccolta dati istituite presso gli uffici comunali e/o altro sito appositamente individuato.

2. bis. Le telecamere, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere posizionati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a soggetti non autorizzati.

L'accesso alle immagini da parte dei soggetti autorizzati deve essere limitato alle attività oggetto di sorveglianza; le immagini non pertinenti, di cui gli autorizzati vengano casualmente a conoscenza mentre osservano le registrazioni, devono essere oscurate.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Articolo 8 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dal dlgs 51/2018:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento, e sono soddisfatte dal designato al settore di competenza.

Articolo 9 – Accesso ai filmati

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ordinariamente ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.

3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

4. Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale.

5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese.

7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di conservazione indicati nel precedente punto 6 lett. d) ed e), per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro 90 giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

9. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

10. Tutti gli accessi alle immagini saranno documentati mediante annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi", tenuto in modalità cartacea o informatica, custodito presso i locali della centrale operativa interessata. Nel predetto registro vengono annotati:

- la data e l'ora dell'accesso
- l'identificazione del soggetto a cui l'accesso è consentito
- la motivazione dell'autorizzazione all'accesso
- eventuali osservazioni
- la sottoscrizione del soggetto autorizzato all'accesso.

Articolo 10 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso le centrali di registrazione individuate, alle quali può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal titolare del trattamento dei dati. Gli autorizzati devono attenersi scrupolosamente e limitatamente alle istruzioni impartite dal titolare, ed il controllo del relativo rispetto è affidato al designato.

2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui sono ubicate le postazioni di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.

3. Il titolare impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

4. La consultazione delle immagini registrate e l'orientamento/spostamento dell'area di registrazione delle telecamere sono consentite solamente al designato o al personale a ciò espressamente autorizzato o a funzionari di polizia giudiziaria, nonché al personale esterno addetto alla manutenzione e riparazione, previa autorizzazione del titolare. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati con motivazione, per iscritto.

5. Il titolare individua e nomina, su proposta del designato, gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

6. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale e delle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.

7. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi, e sono imposti adeguati obblighi di riservatezza

8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

9. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.

10. Il titolare adotta misure tecniche adeguate per garantire la sicurezza degli impianti e dei dispositivi utilizzati per il trattamento, che garantiscano la continuità di funzionamento, la riservatezza e l'integrità dei dati registrati. Tali misure includono, come minimo:

- l'utilizzo di password univoche per conseguire l'accesso ai sistemi;
- l'implementazione di un registro di log degli accessi ai sistemi, che indichi la data e l'ora dell'accesso, l'identificazione della persona che effettua l'accesso ed i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- la conservazione dei log per la durata di un anno;
- la conservazione dei supporti informatici utilizzati per l'archiviazione in armadi protetti da serrature, all'interno di locali adeguati, parimenti protetti da serrature e ad accesso riservato;
- la custodia delle chiavi per l'accesso ai locali ed ai sistemi da parte dei soli designati e dei relativi delegati.

Articolo 11 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Articolo 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

Articolo 13 – Gestione integrata ed interforze degli impianti di videosorveglianza

Al fine di perseguire in maniera efficace l'obiettivo di progressivo risanamento e recupero delle

aree di degrado ed illegalità, il Comune di Spoleto si impegna a promuovere con altri enti, in un'ottica di collaborazione istituzionale, azioni integrate volte al mantenimento ed al miglioramento della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana, attraverso forme di implementazione e di gestione condivisa degli impianti di videosorveglianza dedicati al controllo del territorio ed al contrasto di fenomeni delittuosi.

Le specifiche finalità, le modalità degli interventi, nonché la regolamentazione dei rapporti tra enti saranno oggetto di appositi provvedimenti, adottati nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679, del D.lgs 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), del D.lgs 51/2018 e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile.

Articolo 14 – Disciplinari - programma

Sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nel presente regolamento, la Giunta comunale delibera l'adozione di appositi disciplinari-programma inerenti l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza. I disciplinari-programma possono individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione inerente gli impianti, i sistemi e le attività di videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento. Ciascun disciplinare-programma è adottato su proposta del Dirigente del servizio competente in ragione della funzionalizzazione degli impianti che ne formano oggetto.